



COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 30-06-2021	OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021
---------------------------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta Pubblica Straordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Canzano Nino	P	Chessa Serena	P
Loi Antonello	P	Loddo Cristiano	P
Rosu Ilaria	P	Dessena Silvia	P
Langiu Giovanna	P	Masala Giacomo	P
Sanna Giuseppe	A	Soro Francesco	A
Chessa Sandro	P	Siotto Mario	A
Fara Maria	A	Dalu Pina Giovanna	A
Vardeu Giovanni	A	Mele Antonio	A
Falqui Anna Maria	P		
risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.			

Assume la presidenza il Sindaco Nino Canzano.

Partecipa alla seduta il II Vice Segretario Comunale Dr. Antonio Luigi Meloni.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: « Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: « Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 04.07.2020 con la quale il Comune di Orosei, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata in data odierna, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.781.940,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che dal totale dei costi del PEF 2021 sono sottratte le seguenti somme:

1. € 4.456,00 contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. € 136.077,00 quota riduzione del costo del servizio di rifiuti appaltato nel mese di ottobre 2020;

3. € 9.684,00 conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019.

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 1.631.633,00, iva compresa, di cui € 942.304,00 per costi variabili ed € 689.329,00 per costi fissi, con una riduzione rispetto allo scorso anno del 6%;

Dato atto che i coefficienti applicati sono quelli riportati nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999 adeguati e modificati secondo quanto previsto dall'art.1 c.652 della L.147/2013;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, è pari ad euro 1.631.633,00 e comprende i costi fissi, pari al 42,25% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 57,75%;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro il 24 giugno 2021. I Comuni possono inoltre concedere ulteriori riduzioni a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Vista la nota dell'Ifel del 16 Giugno che anticipa i dati del riparto dei fondi anzidetti ed assegna al Comune di Orosei la somma di € 104.139,00, stima Ifel;

Considerato che la stessa nota del 16 giugno 2021 ha chiarito che è possibile, utilizzare per la finalità di riduzione dell'onere della TARI sulle utenze domestiche, una quota dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare previsto dall'art. 53 dello stesso D.L. 73/2021" ma limitato alle sole famiglie che versano in stato di bisogno;

Ritenuto pertanto non applicabile una riduzione tariffaria generalizzata alle utenze domestiche, si rinvia l'intervento agevolativo alle famiglie ad un successivo provvedimento;

Ritenuto di prevedere le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività:

Categoria	Superficie	Tariffa	Riduzione	Importo agevolazione
4	82261	2,04	30%	50.343,73
7	102959	2,78	20%	57.245,20
8	11075	1,25	20%	2.768,75
11	9150	1,23	30%	3.376,35
13	8146	2,34	30%	5.718,49
17	595	2,26	30%	403,41
18	1082	2,12	30%	688,15
19	658	2,50	30%	493,50
22	5970	4,66	30%	8.346,06
23	584	3,49	30%	611,45
24	7845	3,51	30%	8.260,79
27	739	6,06	30%	1.343,50

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 140.083,43 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 4 Capitolo 10140503 Bil. 2021-2023 "Agevolazioni alle imprese per emergenza sanitaria da Covid-19 pdc 1.09.02.01;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n.34 del 26.05.2014;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI in vigore;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle

DELIBERA DI CONSIGLIO n.25 del 30-06-2021 COMUNE DI OROSEI

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Con votazione unanime;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0,68
b) due persone		0,79
c) tre persone		0,86
d) quattro persone		0,91
e) cinque persone		0,92
f) sei o più persone		0,89
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categoria		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46
2	Cinematografi e teatri	0,34
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,37

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,64
5	Stabilimenti balneari	0,36
6	Esposizioni, autosaloni	0,35
7	Alberghi con ristorante	1,03
8	Alberghi senza ristorante	0,87
9	Case di cura e riposo	0,92
10	Ospedale	0,88
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,92
12	Banche ed istituti di credito	0,81
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,57
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,22
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,22
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,79
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,93
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,34
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,46
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,74
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,30
24	Bar, caffè, pasticceria	1,31
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,60
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,26
28	Ipermercati di generi misti	1,69
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,69
30	Discoteche, night-club	0,79

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		20,81
b) due persone		48,56
c) tre persone		62,44
d) quattro persone		76,31
e) cinque persone		100,59
f) sei o più persone		117,94
	
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,25
2	Cinematografi e teatri	0,90
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,04
5	Stabilimenti balneari	0,97
6	Esposizioni, autosaloni	0,94
7	Alberghi con ristorante	2,78
8	Alberghi senza ristorante	1,25
9	Case di cura e riposo	2,46
10	Ospedale	2,35
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,23
12	Banche ed istituti di credito	2,16
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,34
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,77
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,26
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	3,26

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,12
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,90
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,66
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,49
24	Bar, caffè, pasticceria	3,51
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,27
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,29
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06
28	Ipermercati di generi misti	4,53
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,60
30	Discoteche, night-club	2,12

2) di dare atto che, per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito della pandemia da Covid-19, vengono applicate, sulla parte variabile delle tariffe di cui al punti 1), le riduzioni qui di seguito riportate:

Categoria	Superficie	Tariffa	Riduzione	Importo agevolazione
4	82261	2,04	30%	50.343,73
7	102959	2,78	20%	57.245,20
8	11075	1,25	20%	2.768,75
11	9150	1,23	30%	3.376,35
13	8146	2,34	30%	5.718,49
17	595	2,26	30%	403,41
18	1082	2,12	30%	688,15
19	658	2,50	30%	493,50
22	5970	4,66	30%	8.346,06
23	584	3,49	30%	611,45

24	7845	3,51	30%	8.260,79
27	739	6,06	30%	1.343,50
Totale agevolazioni				139.599,37

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Nuoro con provvedimento n. 34 del 16/05/2014;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

5) di rendere, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole
	Data 23-06-2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Angela Boe
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole
	Data 23-06-2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Angela Boe

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Nino Canzano

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi sino al 20-07-2021, ai sensi dell'art.37, comma 3, della L.R. 4/02/2016, n.2.

Orosei, 05-07-2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva:

dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Orosei,

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni